

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1434

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BENEDETTI VALENTINI, MESSA, FOTI, ANGELA NAPOLI,
CIRIELLI, ALBONI, BRIGUGLIO, SCALIA, ONNIS, ANEDDA**

Disposizioni concernenti le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di specie cacciabili e di vigilanza venatoria

Presentata il 26 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina complessiva dell'attività venatoria, con significative modifiche alla legge n. 157 del 1992, è ormai auspicata da più parti, anche se con ottiche diverse, e ad essa si dovrà far luogo con organici e meditati provvedimenti.

Si pone, però, in maniera improcastinabile l'esigenza di attivare in capo alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano la concreta facoltà di attuare la normativa europea mediante l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi ovviamente alle prescrizioni dell'articolo 9 ed ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva stessa.

Da questa esigenza scaturisce la presente proposta di legge, la quale, come espressamente è detto, parte dal presupposto — per l'applicazione delle deroghe —

che non vi siano altre adeguate condizioni per il raggiungimento delle finalità contemplate nella direttiva europea.

La proposta di legge, strutturata per semplicità in un solo articolo, prevede il coinvolgimento dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o degli istituti parificati e stabilisce che le deroghe non possono riguardare specie delle quali sia stata dichiarata la grave diminuzione della consistenza numerica.

Al comma 2 la proposta contempla l'elencazione analitica dei contenuti degli emanandi provvedimenti di deroga e la necessità della loro motivazione. Il comma 5 prevede l'obbligo della presentazione da parte delle regioni e province autonome di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'applicazione delle deroghe, ai fini del necessario monitoraggio e della eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« ART. 19-*bis* (*Regime di deroga*). — 1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 ed ai principi e alle finalità stabiliti dagli articoli 1 e 2 della stessa direttiva, nonché alle norme della presente legge.

2. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere previste, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, ai sensi di quanto indicato dall'articolo 9 della citata direttiva 79/409/CEE, e devono recare le seguenti indicazioni:

- a) le specie che ne formano oggetto;
- b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
- c) i soggetti abilitati;
- d) le circostanze di tempo e di luogo del prelievo;
- e) il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo stabilito;
- f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto, nonché gli ulteriori organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o istituti riconosciuti a livello regionale e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione e provincia autonoma trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, e, per suo tramite, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione delle Comunità europee la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della citata direttiva 79/409/CEE. ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0008840